



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CHINO CHINI"

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi)

Tel. 055.8459.268 - Fax 055.8495.131

Sito Web: www.chinochini.edu.it - E-mail: fii02300n@istruzione.it - PEC fii02300n@pec.istruzione.it

Codice meccanografico FIIS02300N - Codice fiscale 90001330480

Corsi diurni e istruzione per adulti

Istruzione Professionale: Industria e Artigianato per il Made in Italy, Manutenzione e Assistenza Tecnica,

Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale, Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo



REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTO il Piano Scuola "Disposizioni per il rientro a scuola a.s. 2020/2021" approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 10 settembre 2020 e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11 settembre 2020

VISTO la delibera del Collegio dei Docenti del 10 settembre 2020 relativamente alla Didattica Digitale Integrata.

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa;

CONSIDERATO il Piano di Miglioramento dell'Istituto;

L'IIS "Chino Chini" di Borgo San Lorenzo (Fi) predispone il seguente **Piano Scolastico per la Didattica Integrata** per l'anno scolastico 2020/2021.

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata.
2. Il presente Regolamento ha validità a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.
3. Il Dirigente scolastico trasmette in forma adeguata a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento.

Art. 2 - Premesse

- 1) Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

- 2) La DDI è lo strumento didattico che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza al fine di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo *lockdown*, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.
- 3) La DDI è uno strumento utile anche:
- a) per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche.
 - b) Per particolari esigenze di apprendimento per esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc.
- La fase progettuale e di implementazione della DDI nei casi ai punti (a) e (b) dovrà essere prevista e descritta per modalità, tempi e contributo al percorso formativo ed educativo nei documenti PEI, PDP, PEP elaborati per ogni soggetto.
- c) Per l'istruzione degli adulti per la quota prevista di attività in FAD.
- 4) La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per
- a) gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
 - b) la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
 - c) lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
 - d) il miglioramento dell'efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);
 - e) rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).
- 5) Le attività integrate digitali possono essere distinte in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:
- a) Attività sincrone, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone:
 - i) Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audiovideo in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
 - ii) Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante;
 - iii) La visione di video, l'utilizzo di tools digitali, l'utilizzo di risorse dei libri in formato misto, l'utilizzo di materiali di repository della scuola o di altre scuole e istituzioni; purché preceduti e seguiti e/o intervallati, senza soluzione di continuità, da interventi che permettano feedback immediati e un approccio dialogato.
 - b) Attività asincrone, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l'ausilio di strumenti digitali, quali

- i) L'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante;
- ii) La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante;
- iii) Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell'ambito di un project work.

Pertanto, non rientra tra le attività integrate digitali asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma vanno intese come asincrone attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.

5. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell'ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un'ultima fase plenaria di verifica/restituzione.

6. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le attività sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell'ambito della didattica speciale.

7. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l'autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d'istituto.

8. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l'interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.

9. L'Animatore digitale, i docenti del Team di innovazione digitale, le funzioni strumentali e i referenti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando

- Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;
- Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell'Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all'acquisizione delle abilità di base per l'utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche.

Art. 3 – Strumenti in dotazione e loro utilizzo

1. Hardware di proprietà dell'amministrazione (lavagne e monitor interattivi, personal computer desktop e notebook, tablet, webcam, impianto audio video a circuito chiuso presso due aule; sistema di videoconferenza), device di proprietà degli studenti e dei docenti;
2. Le piattaforme digitali istituzionali attualmente in dotazione all'Istituto sono
 - Il Registro elettronico Matercom. Tra le varie funzionalità consente di gestire il Giornale del professore, l'Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bachecca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia. Inoltre permette la possibilità di scambi di messaggistica, chat e un repository di documenti anche didattici.
 - La piattaforma di Istituto Microsoft Teams integrata con alcuni software online (Microsoft Office365) utilizzabili da ciascun utente.

Le soluzioni software individuate, in quanto web-based, rispettano i requisiti di fruibilità stabiliti dalle linee guida.

Per conseguenza naturale, la piattaforma e lo spazio dedicato del registro elettronico svolgono anche la funzione di repository dei materiali didattici utilizzati: si sottolinea l'importanza della condivisione ai fini dell'utilizzo comune e ripetuto di tali materiali.

Ciascun docente, nell'ambito della DDI, può integrare l'uso delle piattaforme istituzionali con altre piattaforme web di realizzazione o fruizione di contenuto digitale sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti purché tali piattaforme siano senza costi e oneri aggiuntivi per gli utenti e l'amministrazione (salvo specifiche autorizzazioni), garantiscano gli standard previsti in termini di privacy, non facciano uso di pubblicità. Per eventuali registrazioni delle studentesse e degli studenti a tali piattaforme sarà necessaria acquisire una specifica autorizzazione da parte delle studentesse e degli studenti e dei titolari della responsabilità genitoriale.

3. Nell'ambito delle attività digitali in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni della classe. Nelle note l'insegnante specifica l'argomento trattato e/o l'attività svolta.
4. Nell'ambito delle attività digitali in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul registro elettronico, in corrispondenza del termine della consegna, l'argomento trattato e l'attività richiesta al gruppo di studenti, avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.
5. Il docente troverà già predisposti i "Team" per ciascuna classe con gli studenti già registrati. Il docente, ove non già attivato, seguirà le indicazioni fornite dai referenti della piattaforma per la creazione del proprio canale relativo alla disciplina di insegnamento all'interno del "Team" di ciascuna classe.
6. **Il registro elettronico**, anche in riferimento alla DDI, rappresenta lo strumento di programmazione e comunicazione formale di lezioni ed attività nonché, con qualche aggiustamento rispetto alla normale didattica in presenza, di registrazione delle presenze di docenti ed allievi. Più esattamente, i docenti utilizzano il registro elettronico per:

- registrare, attraverso la normale compilazione del campo “attività svolte” del giornale di classe, l’avvenuta erogazione della didattica tramite gli strumenti della piattaforma, avendo cura di rendere eloquente la registrazione;
- comunicare, attraverso la normale compilazione del campo “attività assegnate” del giornale di classe, l’assegnazione di attività autonome ed esercizi nonché la programmazione delle lezioni asincrone, la programmazione delle attività sincrone quando queste (in via eccezionale) non seguano l’orario scolastico “ordinario” e delle verifiche (anche in questi casi si raccomanda l’eloquenza della comunicazione);
- registrare le presenze degli allievi alle lezioni sincrone tramite la funzione di appello;
- apporre la propria firma di presenza alle lezioni sincrone.
- la comunicazione scuola-famiglia, le giustifiche e relativi permessi di ingresso e uscita avvengono **esclusivamente** mediante registro elettronico.

Art. 4 – Casistiche di attivazione della DDI

Attualmente il nostro Istituto non prevede l’utilizzo della DDI come forma di erogazione della didattica curricolare, tutte le lezioni infatti si svolgeranno in presenza. L’unica forma di erogazione della didattica ordinaria, che potrebbe assimilarsi a DDI, è quella prevista per alcune attività laboratoriali e per le materie comuni di alcune classi articolate, sebbene studenti e docenti siano presenti nei locali della scuola.

Il ricorso alla Didattica Digitale Integrata è previsto:

1. nel caso in cui si renda necessaria qualche forma di quarantena a seguito di individuazione di casi positivi al COVID-19;
2. nel caso in cui modifiche eccezionali ai locali dell’istituto evidenzino forti criticità, non altrimenti risolvibili, legate al contenimento del contagio.

4.1 ATTIVITÀ LABORATORIALE

Data l’importanza fondamentale che le attività di laboratorio rivestono per il nostro Istituto, al fine di permettere la loro fruizione a tutti gli studenti della classe, i laboratori potranno essere dotati di soluzioni audio-video, anche temporanee, che permettono la trasmissione della lezione tenuta da un docente titolare in un laboratorio agli alunni presenti in un altro, o attraverso stream agli studenti posti a distanza. Questo comporta la necessità di sorveglianza degli alunni che si trovino nel laboratorio/aula dove non è presente il docente titolare dell’insegnamento. A questo si provvederà mediante l’organico dell’Istituto.

4.2 ATTIVITÀ CLASSI ARTICOLATE

Per alcune classi articolate, in considerazione delle limitazioni legate al contenimento del contagio, per le materie comuni ci si avvarrà di un servizio video/audio a circuito chiuso che permetta la trasmissione della lezione tenuta dal docente titolare ad un gruppo classe posto in altra aula. Questo comporta la necessità di sorveglianza degli alunni che si trovino nel laboratorio/aula dove non è presente il docente titolare.

4.3 ALUNNO IN QUARANTENA

Nel caso in cui un alunno o un gruppo di alunni di una classe vengano collocati in quarantena dalle autorità competenti, seguiranno le lezioni della propria classe a distanza, tramite videoconferenza, per l’intero monte ore settimanale previsto. L’unità oraria, per gli studenti a distanza, sarà di 45 minuti di attività didattica, dando una pausa di 15 min tra un’ora e l’altra, seguendo il regolare orario scolastico. Il docente potrà valutare, per gli

studenti a distanza, di sostituire parte dell'attività in modalità sincrona con attività asincrona da svolgersi nell'ora di docenza. I compiti assegnati potranno essere consegnati al docente tramite l'utilizzo della piattaforma.

Gli studenti della classe o, se minorenni, i loro genitori o chi ne fa le veci, provvederanno alla compilazione della liberatoria per la trasmissione di immagini in diretta ad uso didattico. Il posizionamento della telecamera per le riprese dovrà tenere conto degli alunni che hanno dato il proprio consenso.

4.4 DDI come strumento unico

Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo *lockdown* o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle attività integrate digitali in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni coincidente con l'orario in presenza, salvo indicazioni diverse portate a conoscenza con circolare del Dirigente scolastico. Ciascuna materia svolgerà un monte ore pari almeno al 50% di unità orarie (rispetto alle unità orarie previsto dal quadro orario); in DDI l'unità oraria sarà di 45 minuti di attività didattica sincrona, dando una pausa di 15 min tra un'ora e l'altra, seguendo il regolare orario scolastico.

Tale riduzione dell'unità oraria di lezione è stabilita

- Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza;
- Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in *smart working*.
- Per permettere l'adempimento delle procedure connesse all'attività in classe propedeutica alla lezione (appello, giustificazioni, ...) nel caso di DDI rivolta alla classe in parte in presenza e in parte da remoto.
- Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell'unità oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente.

Complessivamente dovranno essere svolte 20 unità orarie settimanali di attività sincrona.

Di ciascuna attività integrata digitale asincrona l'insegnante stima l'impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore (fermo restando che tale stima dovrà completare l'orario curricolare settimanale previsto per ciascuna disciplina; ulteriore ore di lavoro dovranno essere considerate come carico di lavoro da "svolgere a casa") stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l'uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti. L'attività asincrona dovrà prevedere un feedback, non necessariamente in termini di valutazione docimologica formativa o sommativa, rapido e in forma di dialogo e condivisione.

Sarà cura dell'insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di attività asincrone di diverse discipline.

4.5 Alunni fragili

Nel caso in cui un alunno presenti condizioni fragili di salute, opportunamente attestate e riconosciute, il CdC, in accordo con la famiglia, favorirà la fruizione della proposta didattica dal domicilio privato elaborando PdP. Si applicheranno, di norma, le previsioni del punto 4.3 (alunno in quarantena). Eventuali necessità di rimodulazione dell'orario per gli studenti fragili verranno valutate dai singoli CdC e sottoposte all'approvazione del Dirigente Scolastico.

Qualora le circostanze lo rendano opportuno, avuto riguardo alle condizioni di salute dello studente, il CdC potrà tuttavia progettare percorsi didattici personalizzati ovvero di istruzione domiciliare. In questo ultimo caso sarà supportato dall'intervento del Referente scolastico per l'istruzione domiciliare.

Il Coordinatore di classe monitorerà periodicamente la buona riuscita dell'intervento ad hoc; nel caso in cui sia stato attivato un vero e proprio percorso di istruzione domiciliare, si confronterà con il Referente per l'istruzione domiciliare e relazionerà a quest'ultimo e/o direttamente al Dirigente Scolastico.

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1. Il docente, all'interno del proprio canale, avvierà una "videoconferenza immediata" senza necessità di calendarizzare l'evento.
2. Saranno calendarizzate solo le videolezioni che prevedono la partecipazione di esperti esterni; sarà cura del docente invitare gli esperti alla videolezione.
3. All'inizio della videolezione, l'insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L'assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.
4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:
 - Accedere alla videolezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni o dall'insegnante. La propria userid e password è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto;
 - Accedere sempre con microfono disattivato. L'eventuale attivazione del microfono è richiesta dall'insegnante o consentita dall'insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.
 - In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso. I saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat;
 - Partecipare ordinatamente. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);
 - Partecipare con la videocamera attivata, o attivabile su richiesta del docente, che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all'apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività;

La partecipazione con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all'insegnante prima dell'inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l'insegnante attribuisce una segnalazione alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, il ripetersi delle segnalazioni autorizza il docente a escludere dalla videolezione e l'assenza dovrà essere giustificata.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, eventualmente coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, le attività integrate digitali in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.
2. Gli insegnanti utilizzano Teams o gli strumenti del registro elettronico per gestire gli apprendimenti a distanza all'interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Teams e le app a corredo permettono di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell'insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail o via chat. Permettono altresì forme di scrittura e fogli di calcolo condivisi.
2. Teams utilizza Onedrive come sistema cloud per la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Onedrive è possibile creare e condividere contenuti digitali con le applicazioni collegate, possono essere altresì condivisi con altri utenti e gruppi classe. Un secondo repository è disponibile nella sezione "Materiali" del registro elettronico.
3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili.
4. Gli insegnanti progettano e realizzano le attività asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all'aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali

1. Teams possiede un sistema di controllo che permette all'amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.
2. Gli account personali sul Registro elettronico e su Teams sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano dalle attività didattiche, dalla comunicazione istituzionale della Scuola o dalla corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.
3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.
4. È vietato registrare le videolezioni se non autorizzate dal docente. I docenti sono invitati, per gli interventi più significativi per lo svolgimento del percorso formativo e di apprendimento, a rendere disponibile (in tutto o in parte) la registrazione della videolezione (o crearne una apposita) per permettere agli studenti e alle studentesse di rivedere la lezione.
5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare all'attribuzione di note disciplinari e all'immediata convocazione a colloquio dei genitori, e,

nei casi più gravi, all'irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento .

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal secondo giorno successivo prenderanno il via per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base dell'orario in vigore.
2. Se il provvedimento di quarantena o isolamento precauzionale coinvolgesse alcuni docenti del consiglio di Classe, questi potranno svolgere interventi di didattica a distanza rivolti all'intera classe o al gruppo classe in quarantena o isolamento; potranno altresì svolgere interventi di didattica a distanza alle classi, loro assegnate in orario di cattedra, e che risultano in Istituto (in tal caso in classe sarà presente un docente in supplenza).
3. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, i docenti attiveranno a partire dal secondo giorno successivo interventi in modalità sincrona di condivisione delle attività svolte in classe. I docenti dovranno attenersi a quanto previsto dall'art. 4 in tema di monte orario di attività sincrona, oppure derogare compilando un sintetico PDP e indicando le modalità individuate per garantire il diritto all'apprendimento dei soggetti interessati.
4. Il coordinatore di classe, sentito il consiglio di classe anche per le vie brevi, potrà richiedere la possibilità che vengano attivati interventi e moduli didattici condotti, se disponibili, da docenti con ore a disposizione e/o di potenziamento, purché nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto, al fine di garantire il diritto all'apprendimento dei soggetti interessati.
5. Al fine di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti la commissione preposta all'orario/disposizioni e potenziato, potrà individuare e prevedere "ore di supplenza" anche per le classi intere in modalità DDI, nei limiti delle risorse disponibili.
6. Al fine di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19, su richiesta motivata e documentata della famiglia, il Consiglio di classe elaborerà un Pdp per attivare percorsi didattici in modalità sincrona e asincrona coinvolgendo le discipline svolte in orario curricolare durante l'orario scolastico e se necessario, sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, interventi a supporto nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto.
7. Nel caso in cui, all'interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti e/o il numero dei componenti del consiglio di classe interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate.

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale possono svolgere la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona.

Art. 10 – Verifiche e criteri di valutazione degli apprendimenti

1. In caso di attivazione di attività digitale complementare o esclusiva ma comunque relativa a un breve periodo temporale, si potranno somministrare verifiche formative di qualunque natura ma, qualora si debba ricorrere a verifiche di tipo sommativo, si privilegeranno le verifiche orali in videoconferenza (modalità che permette di vedere lo studente e quindi di controllare che non si limiti a leggere dal libro) piuttosto che quelle scritte, per le quali è sempre preferibile la somministrazione in presenza. Le verifiche orali possono essere svolte anche in piccoli gruppi.

2. Le verifiche scritte dovranno tener conto del fatto che gli studenti, svolgendole a distanza, hanno a disposizione vari strumenti di consultazione, e quindi sarà compito di ciascun docente formulare delle prove che, tenendo conto della specificità di ciascuna materia, prevedano uno svolgimento che non si limiti ad una mera copiatura dal libro di testo o da altre fonti, ma comportino una rielaborazione personale dello studente.

3. In ragione delle specificità delle loro materie, i docenti possono prevedere anche prove strutturate o semistrutturate (domande a risposta multipla, questionari, esercizi, ecc.). Per le prove pratiche, non essendo possibile prevedere modalità valide per tutti, ciascun gruppo disciplinare stabilirà le tipologie di verifica che è possibile eseguire: eventuali prove pratiche atte a valutare le capacità tecniche nell'esecuzione di semplici compiti assegnati a distanza non devono comportare alcun rischio per gli studenti.

4. In merito alla valutazione, così come accade anche nell'ordinaria attività didattica in presenza, per cui il processo di apprendimento dell'alunno viene monitorato durante tutto l'anno scolastico, non solo attraverso le verifiche scritte/orali/pratiche ma anche secondo altri parametri quali la partecipazione alle lezioni, l'interesse verso la disciplina e l'effettivo impegno dimostrato sia in classe che a casa, saranno tenute in considerazione oltre agli apprendimenti che potranno essere verificati attraverso prove rapide di controllo e/o la somministrazione di prove orali e/o scritte, secondo le indicazioni che ciascun docente vorrà fornire, anche la partecipazione attiva, la puntualità nelle consegne e la correttezza nei comportamenti.

5. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.

6. L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l'esito della valutazione, l'insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.

7. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all'interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell'offerta formativa, sulla base dell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento,

nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.

8. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

Art. 11 ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

L'istituto si impegna a continuare nella politica di attenzione costante alle esigenze degli studenti con bisogni speciali e di miglioramento progressivo delle pratiche in essere per garantire la loro partecipazione attiva, in presenza e a distanza.

5.1 STUDENTI CERTIFICATI EX LEGGE 104/92

La frequenza scolastica sarà garantita in concomitanza della classe, compatibilmente con le risultanze della documentazione in possesso della scuola e del Piano Educativo Individualizzato.

L'istituto si impegna a creare le condizioni volte a favorire la partecipazione in presenza di questi alunni. A tal fine, compatibilmente con le esigenze organizzative, predispone spazi destinati allo svolgimento di attività indirizzate ad alunni affetti da grave disabilità e/o utili ad attività di studio, recupero ed approfondimento individuale.

Il docente di sostegno/educatore in affiancamento vigilerà sulla stretta osservanza, anche in questi spazi, del Protocollo anti-Covid (distanziamento, mascherina, talvolta, visiera).

In caso di alunni disabili che versino in condizioni di fragilità, percorsi alternativi personalizzati di didattica a distanza saranno attivati solo d'intesa con le famiglie.

Il Docente di sostegno, svolgendo servizio a scuola, organizzerà incontri quotidiani con il piccolo gruppo, facilitando l'interazione tra i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI. Il docente stesso coadiuverà il docente curricolare nel semplificare contenuti e nello sviluppare unità di apprendimento per la classe.

La costituzione dei singoli gruppi, che dovranno essere fissi ai fini di una corretta tracciabilità, deve essere preventivamente sottoposta alla Dirigenza per la necessaria approvazione.

5.2 STUDENTI CERTIFICATI EX LEGGE 170/2010 E ALTRI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

La frequenza scolastica sarà garantita in concomitanza della classe. Per il trattamento delle peculiarità specifiche del singolo alunno, si farà riferimento, come di consueto, ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati (PDP).

In questi ultimi dovrà essere previsto il coinvolgimento in attività di DDI complementare, nel caso in cui questa sia realizzata per la sua classe di appartenenza, previa valutazione, insieme alla famiglia, della sua effettiva utilità in termini di un migliore apprendimento.

Nell'ipotesi particolare di disagio emotivo o socio-culturale adeguatamente certificata, sarà privilegiata, di norma, e salvo che la situazione concreta richieda diversamente, la didattica in presenza.

A tale categoria di studenti sarà garantita, ove prevista nel PDP, la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, nel rispetto della tutela della Privacy, del Regolamento di Istituto e della normativa di settore. I genitori e lo studente, da parte loro, dovranno a tal fine sottoscrivere preciso impegno, su modulistica predisposta dalla

scuola, a non divulgare le registrazioni audio/video e ad utilizzarle esclusivamente come ausilio all'apprendimento.

Inoltre per questi alunni, il CdC avrà cura di assegnare un carico di lavoro giornaliero equilibrato e sostenibile, tenuto conto degli specifici bisogni educativi individuati nel PDP.

5.3 STUDENTI RICOVERATI IN OSPEDALE, IN ISTRUZIONE DOMICILIARE O CARCERARIA

Tenuto conto dell'importanza che il contatto con il mondo esterno riveste per tali categorie di studenti, l'Istituto adotterà tutte le misure necessarie per attivare proficuamente la DDI, di concerto con gli enti e le istituzioni coinvolte.

Art. 12 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è possibile istituire nei limiti delle risorse disponibili un servizio di comodato d'uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base dei criteri parte del Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto.

2. La rilevazione del fabbisogno potrà riguardare anche il personale docente a tempo determinato al quale potrà essere assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno di questi espresso sia completamente soddisfatto.

3. I docenti a tempo indeterminato, in quanto da anni assegnatari della somma della Carta del Docente, sono nella possibilità di dotarsi di adeguati strumenti da utilizzare per la prestazione lavorativa coerente con le politiche BYOD che l'istituzione scolastica ha adottato.

Art. 13 Rapporti scuola-famiglia

Verrà favorito il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e condivisione della proposta progettuale della didattica digitale integrata.

Tutte le comunicazioni ufficiali continueranno ad essere inviate tramite registro elettronico.

Gli orari delle lezioni in presenza saranno comunicati come di consueto, gli orari rimodulati per la fruizione della didattica a distanza saranno comunicati classe per classe tramite l'utilizzo del registro elettronico.

Gli incontri scuola famiglia dovranno essere prenotati ed avverranno tramite videoconferenza.

Art. 14 – Aspetti riguardanti la privacy

1. Gli insegnanti dell'Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale

- a) Prendono visione dell'Informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull'utilizzo della piattaforma, comprendente anche l'accettazione della Netiquette ovvero dell'insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all'utilizzo degli strumenti digitali;
- c) Sottoscrivono una integrazione Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI.

Art. 15 Sperimentazioni

Nell'ambito del Piano per la Didattica Integrata di Istituto e con riferimento al PTOF e al Piano di Miglioramento, potranno essere attivate sperimentazioni e progetti per promuovere la DDI a supporto di metodologie e strategie di insegnamento. In particolare:

- E' possibile l'attivazione di un progetto su alcune classi e per specifiche discipline, per almeno il primo periodo dell'anno scolastico, che prevede la compresenza e la codocenza che permetta una sistematica integrazione di didattica in presenza e a distanza all'interno di una progettazione curricolare strutturata.
- E' affidato al dipartimento di sostegno, alle funzioni strumentali e alla commissione di lavoro sull'inclusione, l'elaborazione di strategie e momenti/attività per l'introduzione in presenza all'uso delle tecnologie e del setting a distanza degli studenti l. 104 e alla creazione di un rapporto mediato dalla tecnologia.

Conclusioni

Il presente Piano per la Didattica Integrata dell'Istituto Chino Chini di Borgo San Lorenzo prende spunto dall'esperienza di D.A.D. precedentemente maturata e ne valorizza i punti di forza.

La natura programmatica del documento lo rende parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e potrà essere oggetto di aggiornamento anche in corso d'anno scolastico, con adeguata pubblicizzazione presso gli studenti e le famiglie.

Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta plenaria del 26.10.2020